



# Procura della Repubblica di Bari

Via Nazariantz, 1 – 70123 BARI –

Fax 080/5277287

procura.bari@giustizia.it

Prot. 173 / 2015 R.E.

( circolare alla polizia giudiziaria in materia di tutela dell' immagine di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo e divieto di pubblicazione.

Il Procuratore della Repubblica

dato atto anche della sollecitazione ricevuta dalla Camera Penale di Bari

richiama

gli appartenenti alle forze di polizia giudiziaria tutte all' osservanza delle normative che disciplinano la diffusione di immagini di persone tratte in arresto o fermate.

Va in primo luogo ricordato il disposto dell' articolo 114, co. 6 bis cod. proc. pen., secondo il quale **è vietata la pubblicazione dell' immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all' uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.**

Il trattamento dell' immagine, così come dei dati anagrafici, rientra tra quelli per i quali operano la particolare disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottata con legge 31 dicembre 1996, n. 675, in attuazione della Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981, n. 108 e della direttiva 95/46/CE ed il riordino operato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ( cfr. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 179 del 5 giugno 2012 ). Detto codice stabilisce all' articolo 25 il divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali, facendo tuttavia salve quelle richieste da autorità giudiziaria e forze di polizia ed altri soggetti pubblici per esigenze di repressione dei reati ed altre tassative, specifiche finalità.

Altra significativa eccezione al divieto è costituita tuttavia dall' esercizio dell' attività giornalistica ( cui è dedicato il titolo XII del decreto legislativo 196/2003 ), con il rinvio, per chi eserciti tale attività, alle norme stabilite nel codice deontologico ( peraltro adottato dal Consiglio nazionale dell' ordine dei giornalisti sin dal 29 luglio 1998 e recepito dal Garante, che ne dispose la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – n. 179 del 3 agosto 1998 - ).

L' articolo 8 del codice deontologico, intitolato “ Tutela della dignità delle persone “, così testualmente recita:

- 1) *Salva l' essenzialità dell' informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la **rilevanza sociale** della notizia o dell' immagine.*
- 2) *Salvo rilevanti motivi d' interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riproduce né riprende immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell' interessato.*
- 3) *Le persone non possono essere rappresentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.*

E' evidente per quanto sinora si è venuto esplicando che, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza, il sistema normativo complessivo impone il raggiungimento di un giusto equilibrio tra valori contrapposti, tutti di rango costituzionale.

Vengono dunque in considerazione le esigenze di giusto **contemperamento tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto dei cittadini all' informazione e l' esercizio della libertà di stampa.**

Presupposti per la diffusione dei dati personali sono l' essenzialità della notizia e la sua rispondenza ad interesse pubblico ( provvedimento del Garante 5.6.2012 n. 179 ).

La giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione ha d' altro canto reiteratamente affermato che *in materia di tutela dell' immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona ritratta al momento del suo arresto è legittima se rispettosa, oltre che dei limiti, fissati dagli articoli 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675* ( questa la normativa applicabile nella fattispecie esaminata dalla Corte, ma i principi affermati hanno portata generale – n.d.e. - ) *e, comunque, riprodotti nell' articolo 137 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell' esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta, previste dall' art. 8, primo e secondo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa* ( cfr. Cass., n. 12834 del 6 giugno 2014.

Vale il principio della libertà del trattamento dei dati personali, ma nell' osservanza del codice deontologico ( cfr. Cass., n. 11864 del 25 giugno 2004 ), **nel rispetto dei canoni di correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità dell' utilizzo** ( cfr. Cass., n. 18443 del 1 agosto 2013 ).

Tutto ciò premesso, dovendosi prevenire il rischio che immagini riprese da operatori dei mezzi d' informazione vengano diffuse senza il rispetto dei limiti sopra richiamati,

#### **si diffida**

la polizia giudiziaria dal comunicare preventivamente ad appartenenti agli organi d' informazione l' esecuzione di arresti o fermi, in modo che foto o riprese possano essere liberamente effettuate contestualmente all' esecuzione delle misure, così integrando concreto rischio di violazioni per il mancato controllo sulla qualità ed il contenuto delle immagini.

La polizia giudiziaria potrà per contro diffondere le foto o le immagini frutto di propria attività di documentazione, se rispettose dei limiti di legge e, in particolare, non raffiguranti soggetti ammanettati o sottoposti ad altri mezzi di coercizione fisica.

Bari, 8 giugno 2015

Il Procuratore  
Giuseppe Volpe  
